

matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 17199 del 11/07/2013

Obbligo di corresponsione - Decorrenza - Dalla data della domanda - Fondamento - Determinazione dell'importo in ragione dell'evoluzione nel corso del giudizio delle condizioni economiche dei coniugi - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 11/07/2013

L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'"an debeatur" della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il "quantum" dell'assegno alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 11/07/2013